

LEGGE ELETTORALE CALABRIA

Avv. Francesco Gatto

Il sistema elettorale della Regione Calabria è un sistema proporzionale con soglie specifiche di sbarramento sia per le liste che per le coalizioni.

Il quadro normativo regionale ha origine dalla legge cd. “*Tatarella*” che, nei primi anni ’90, attraverso l’influenza di una nuova visione politica figlia di un iniziale bipolarismo, introduceva l’elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale con l’idea di armonizzare il sistema insieme a comuni e provincie che, già avevano introdotto l’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Tale “trasformazione” però dovette aspettare quasi un decennio per diventare effettiva, poiché solo con la Legge Costituzionale del 1999 fu modificata la Carta Costituzionale permettendo l’elezione diretta dei due organismi regionali.

Dal 2000 in poi, quindi, si ha l’attuale assetto legislativo che prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale da parte dei cittadini.

L’attuale legge regionale calabrese è frutto di una riforma nata dalle censure mosse davanti alla Corte Costituzionale in seguito al ricorso promosso dal governo italiano, allora presieduto da Renzi, che aveva indicato delle criticità rispetto ai parametri costituzionali.

Dopo la diminuzione dei consiglieri regionali, da 50 a 30, il governo regionale aveva riformulato il proprio sistema elettorale:

- 1) Abolizione dei collegi provinciali di Crotone e Vibo unificandoli a Catanzaro;

- 2) Listino bloccato del presidente composto da sei candidati;
- 3) Abolizione del voto disgiunto;
- 4) Soglia di sbarramento unica del 4% per tutti i partiti;

A seguito di tale riforma il governo impugnò la legge elettorale, ma con un accordo tra Governo nazionale e Governo regionale venne infine redatta nel Settembre del 2014 l'attuale legge, che prevede oltre ad altre modifiche:

- 1) Soglia di sbarramento per le coalizioni al 8%;
- 2) Premio di maggioranza calcolato in un collegio regionale virtuale e quindi distribuito fra le liste interprovinciali;
- 3) L'impossibilità del voto disgiunto;

La legge regionale calabrese prevede quindi tre collegi ovvero il collegio Nord (Cosenza) il collegio Centro (Catanzaro/Crotone/Vibo) e in fine il collegio sud (Reggio di Calabria).

In questi tre collegi vengono ridistribuiti i 24 seggi (corrispondente all'80% dei seggi), i quali sono assegnati con il metodo proporzionale, nel seguente modo:

Nord: 9 seggi;

Centro: 8 seggi;

Sud: 7 seggi;

I restanti sei seggi sono invece assegnati con il sistema maggioritario su base regionale.

Il seggio del candidato Presidente della coalizione vincente viene considerato in aggiunta ai 30 seggi da assegnare.

Viene conteggiato nei seggi spettanti alla minoranza il candidato presidente perdente o il candidato presidente perdente che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Le soglie di sbarramento previste dalla legge per accedere alla suddivisione dei seggi sono dell'8% per le coalizioni e del 4% per le liste singole e inoltre previsto un premio di maggioranza per la lista o le liste associate con il candidato presidente vincente ovvero il 55% dei seggi (16 seggi).

Il metodo di calcolo nella ridistribuzione dei seggi è il *metodo D'Hondt* secondo cui nel proporzionale si divide il numero dei voti validi presi da ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire fino ad esaurimento dei seggi disponibili invece per la parte dei seggi del maggioritario c'è il *metodo Have*.

La legge regionale prevede che massimo due terzi dei seggi possano essere assegnati alla maggioranza, ecco perché in tale occasione (ad esempio una vittoria della coalizione con un risultato maggiore del 60%) non viene assegnato il premio di maggioranza, ma i seggi rimanenti vengono ridistribuiti anche alla minoranza, occorre però segnalare che tale evento è accaduto soltanto una volta nella storia regionale con la vittoria di Agazio Loiero nel 2005.

Nell'attuale panorama nazionale la Legge elettorale calabrese, se pur complessa come ridistribuzione dei seggi attraverso il doppio metodo di assegnazione, rappresenta sicuramente un modello di efficienza.

Si potrebbero muovere critiche, però, sulla base di una non rappresentanza omogenea delle cinque province esistenti sul territorio regionale, non vi è dubbio che la riduzione dei consiglieri regionali da cinquanta a trenta abbia reso necessario una nuova delimitazione dei collegi provinciali, ma l'elevata

possibilità che i territori del vibonese o del crotonese possono non essere rappresentati nella massima assise regionali dovrebbe spingere il legislatore a una modifica del testo che possa comprendere o, un aumento dei consiglieri regionali, oppure una diversa distribuzione dei seggi attraverso la creazione di due ulteriori collegi provinciali così da permettere l'intera rappresentanza delle provincie calabresi.

Bibliografia

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.